

**SCRITTURA PRIVATA**

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

tra

il **Centro Interdipartimentale di Studi e Ricerche per la Conservazione del Patrimonio Culturale (CISRIC) dell'Università degli Studi di Pavia** (nel prosieguo "CISRIC"), C.F. 80007270186, con sede in Via Ferrata n. 3, 27100 Pavia, PEC ..., rappresentato dal Presidente, ....., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del ... in data ...

e

il **Comune di Cremona** (nel prosieguo "Comune"), C.F. 00297960197, con sede a in Piazza del Comune n. 8, 26100 Cremona, PEC ..., rappresentato dal Direttore del Settore Cultura e Musei, Dott.ssa ....., C.F....

e

la **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova** (nel prosieguo "Soprintendenza"), P.IVA /CF 93071950203, con sede in Piazza Paccagnini n. 3, 46100 Mantova, PEC ..., legalmente rappresentata dal Soprintendente, ....., C.F. ....

(di seguito, congiuntamente, "parti" e ciascuna, singolarmente, anche "parte")

**visto**

- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e ss. mm. e ii (di seguito "Codice");

**premesso che**

- le Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'articolo 15, comma I, della legge 7

agosto 1990 n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e

successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per

disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- il Comune è proprietario del Museo Archeologico (nel prosieguo "Museo") in cui

sono conservati ed esposti reperti provenienti da scavi e ricerche compiuti in città

e nel territorio di Cremona;

- il Museo svolge attività di studio e ricerca sui manufatti conservati, con

particolare attenzione all'utilizzo di metodologie aggiornate e all'apporto di

conoscenze pluridisciplinari;

- la Soprintendenza, quale Istituto del Ministero della Cultura, esercita le funzioni

in materia di tutela e conservazione del patrimonio culturale previste dal Codice;

la Soprintendenza, in relazione al patrimonio culturale amministrativamente

affidente al territorio di competenza, gestisce tutti gli interventi da eseguirsi su

beni culturali di propria pertinenza conformemente all'art. 21 del Codice;

- il CISRiC svolge attività di studio e ricerca nell'ambito della diagnostica e

conservazione di supporti lignei, manufatti policromi e strumenti musicali, nel

contesto dei propri Laboratori (Laboratorio "Arvedi" di diagnostica non invasiva,

ospitato all'interno del Museo del Violino di Cremona, e Laboratorio "Arvedi" di

diagnostica e conservazione di supporti lignei, manufatti policromi e strumenti

musicali) dei quali ha la gestione organizzativa, tramite il coinvolgimento di

docenti, assegnisti di ricerca e borsisti nello svolgimento della ricerca scientifica in

materia;

- il CISRiC svolge da anni attività di ricerca sui materiali utilizzati per la produzione

e il restauro di strumenti musicali storici e sui metodi di indagine per la

diagnostica applicata ai beni culturali, in generale, ed agli strumenti musicali, in particolare,

- ai sensi dell'art. 111 del Codice, disciplinante la valorizzazione dei beni culturali, sono attività annoverate nell'ambito di tale contesto, tra l'altro, la "messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali finalizzate [...] al perseguimento delle finalità indicate all'art. 6", disciplinante la valorizzazione del patrimonio culturale;

- ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice la valorizzazione dei beni culturali "consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale [...]";

- ai sensi dell'art. 29 (Conservazione), comma 1, del Codice, "la conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro".

**Tutto ciò visto e premesso, si conviene e stipula quanto segue:**

### **Articolo 1 – Premesse e allegati**

Le premesse innanzi indicate e gli allegati di seguito citati costituiscono parte integrante del presente accordo.

### **Articolo 2 – Finalità e oggetto della collaborazione**

Con il presente accordo le parti intendono avviare un rapporto di collaborazione istituzionale finalizzato alla conoscenza, alla conservazione e alla valorizzazione del Patrimonio culturale di riferimento del Museo e della Soprintendenza unendo le competenze sviluppate dal CISRIC negli ambiti di propria competenza.

In particolare le parti intendono:

favorire l'interscambio delle esperienze realizzate da ciascuna, con particolare riferimento alle attività tecnico scientifiche;

collaborare nello studio dei reperti conservati presso il Museo anche attraverso attività di diagnostica dei Beni Culturali, con particolare attenzione allo studio di affreschi, mosaici o altri manufatti storici ivi conservati, utilizzando le strumentazioni e le dotazioni esistenti presso il CISRIC;

valorizzare le competenze tecnico scientifiche, archeologiche e storiche volte alla conoscenza, alla conservazione ed al restauro dei Beni Culturali.

La descrizione delle attività che le parti intendono avviare in esecuzione del presente accordo, nonché l'indicazione del personale e delle risorse strumentali messi rispettivamente a disposizione sono dettagliati negli allegati A (Descrizione delle attività di ricerca e strumentazione) e B (Sedi, personale, strutture e attrezzature).

Le specifiche iniziative che le parti concorderanno di intraprendere in esecuzione del presente accordo saranno disciplinate in specifici atti esecutivi da stipularsi tra le parti, in cui saranno definiti gli impegni a carico di ciascuna in relazione alle particolari attività concordate, ivi compresi, se previsti, gli eventuali impegni economici.

In base alle attività previste, gli atti esecutivi potranno riguardare tutte le parti del presente accordo o le sole parti effettivamente interessate alle singole collaborazioni attuative da avviare.

### **Articolo 3 – Responsabili della convenzione**

La responsabilità dell'attuazione del presente accordo è affidata, da parte del CISRIC, a..., da parte del Museo, a ..., da parte della Soprintendenza di Mantova a.... A ciascun responsabile compete, altresì, la supervisione delle attività

esecutive dell'accordo nell'ambito della propria sede, svolte dal personale della sede nonché dall'eventuale personale delle altre parti ospitato presso di essa.

Ciascuna parte dovrà comunicare tempestivamente alle altre parti l'eventuale sostituzione del proprio responsabile.

#### **Articolo 4 – Personale, strutture e attrezzature**

Ciascuna parte interviene alle attività esecutive del presente accordo mettendo a disposizione il proprio personale in possesso delle competenze necessarie, nonché le strutture e le risorse strumentali occorrenti.

Nell'ambito della collaborazione disciplinata dal presente accordo è consentito l'accesso del personale di ciascuna parte presso le sedi delle altre parti in cui sono eseguite le attività concordate in esecuzione dell'accordo stesso.

Il personale di ogni parte ospitato presso i locali delle altre parti dovrà attenersi alle disposizioni in materia di salute e sicurezza in ambiente di lavoro ivi vigenti attendendosi alle disposizioni impartite dal responsabile delle attività individuato dalla parte ospitante, anche per quanto concerne l'eventuale autorizzazione all'uso delle strutture e delle apparecchiature disponibili alla parte stessa.

#### **Articolo 5 – Regime dei risultati della collaborazione scientifica**

Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell'attuazione delle attività verranno e/o potrebbero essere utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritto di proprietà industriale e/o intellettuale in titolarità di ciascuna di esse su cui le altre parti non acquisiranno alcun diritto di utilizzazione a qualunque titolo.

I risultati delle attività di ricerca svolte in collaborazione, se non diversamente disciplinato nei singoli atti esecutivi che saranno stipulati in attuazione del presente accordo, resteranno di proprietà comune delle parti proporzionalmente al

rispettivo contributo inventivo e la loro utilizzazione, in caso di risultati non brevettabili, sarà libera, con il solo obbligo di citare, nelle eventuali pubblicazioni, che essi sono scaturiti dalla presente collaborazione.

L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo fra le parti, all'interno del quale verranno stabiliti i termini della brevettazione congiunta, nonché della gestione e dello sfruttamento commerciale dei risultati stessi. In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno differite per il tempo necessario all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

#### **Articolo 6 – Uso dei loghi**

Ciascuna parte si impegna a non utilizzare il nome e/o logo delle altre parti per finalità commerciali e/o scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi fra le parti stesse.

#### **Articolo 7 – Obblighi di riservatezza**

Le parti si impegnano a trattare come "confidenziali" tutte le informazioni, indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici, rese note da ciascuno nell'ambito del presente accordo, obbligandosi a mantenerle tali sino a 5 anni dopo la conclusione dell'accordo stesso.

Le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse al presente accordo.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.

Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione.

#### **Articolo 8 – Oneri connessi all’attuazione dell’accordo**

Gli eventuali oneri connessi allo svolgimento delle attività oggetto della presente collaborazione restano a carico della parte che li ha sostenuti, fatta salva la loro sostenibilità e fatto altresì salvo quanto diversamente previsto in merito negli atti esecutivi che le parti stipuleranno in attuazione del presente accordo.

Eventuali trasferimenti di denaro tra le parti saranno quindi previsti, secondo necessità e compatibilmente con le risorse disponibili, negli atti esecutivi che le parti stipuleranno in attuazione del presente accordo. Le attività saranno svolte nell’ambito dei programmi di ricerca di carattere istituzionale del MIC, del Museo e del CISRIC.

Qualora determinate attività esecutive necessitino di un supporto finanziario per poter essere condotte, le parti potranno ricercare, sia congiuntamente sia disgiuntamente, finanziamenti da terze parti, pubbliche e private.

#### **Articolo 9 – Copertura assicurativa**

Ciascuna parte provvede alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile del personale rispettivamente impiegato nelle attività esecutive del presente accordo. Il personale del Cisric, in quanto personale dell’Università di Pavia, in particolare, fruisce di tutela infortuni con l’Inail, secondo il meccanismo della

gestione per conto dello Stato, e di idonea copertura assicurativa di responsabilità civile.

Ciascuna parte è responsabile dei danni che possa cagionare al personale delle altre parti ospitato presso le proprie strutture, imputabili alla propria responsabilità. Ciascuna parte è altresì responsabile degli eventuali danni alle strutture e alle attrezzature arrecati dal proprio personale ospitato presso le sedi delle altre parti.

Il Comune garantisce la copertura assicurativa in caso di danneggiamenti occorsi ai beni culturali messi a disposizione.

#### **Articolo 10 – Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

Oltre a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, che si intende qui integralmente trascritto, ciascuna parte è tenuta ad informare il personale delle altre parti che presta l'attività prevista dal presente accordo presso le proprie sedi sui rischi presenti negli ambienti di lavoro frequentati e sulle misure di prevenzione e protezione eventualmente adottate, ivi comprese quelle relative alla gestione dell'emergenza. Ove ne ricorrano le condizioni, le parti promuovono l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

#### **Articolo 11 – Durata dell'accordo e procedure di rinnovo**

Il presente accordo ha durata di cinque anni a decorrere dalla data dell'ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovato tra le parti in forma scritta dopo l'acquisizione, da parte di ciascuna, dell'approvazione necessaria.

All'approssimarsi del termine di validità dell'accordo i responsabili di cui all'art. 3 redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti da

trasmettere alle parti ai fini dell'eventuale rinnovo della convenzione, unendo altresì una relazione sugli obiettivi futuri.

#### **Articolo 12 – Recesso e risoluzione della convenzione**

Ciascuna parte potrà recedere dal presente accordo dandone comunicazione alle altre parti in forma scritta, a mezzo di raccomandata a.r. o di PEC, con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

Le obbligazioni assunte dalla parte recedente prima della relativa comunicazione dovranno essere portate a compimento dalla medesima, fatto salvo diverso accordo tra le parti e fermo restando tutto ciò che abbia nel frattempo conseguito in termini di risultati.

#### **Articolo 13 – Trattamento dei dati personali**

Le parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente accordo, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione dell'accordo o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 101/2018. Le informative estese sul trattamento dati sono disponibili on-line sui siti internet delle Parti rispettivamente dedicati alla privacy.

Nel merito delle attività attuative del presente accordo verranno eventualmente di volta in volta definiti, mediante integrazioni o nuovi appositi accordi, gli aspetti in materia di protezione dei dati personali che si renderanno necessari.

#### **Articolo 14 – Modifiche all'accordo**

Qualsiasi modifica al presente accordo dovrà essere concordata per atto scritto tra le parti, ottenute le eventuali approvazioni preventive rispettivamente necessarie.

#### **Articolo 15 – Controversie**

Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione, dall'esecuzione e/o dalla validità del presente accordo.

Qualora la controversia non possa essere composta in tal modo, le parti ne demanderanno la risoluzione alla competenza esclusiva del foro competente di Cremona.

#### **Articolo 16 – Oneri fiscali e sottoscrizione**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131/86 a cura e spese della parte richiedente.

La presente convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 15, comma 2-bis, e art. 24, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

L'imposta di bollo, dovuta ai sensi dell'art. 2, Tabella A, tariffa parte I, del D.P.R. 642/72, gravante sull'atto e sugli allegati, ammonta a complessivi € 96,00 e sarà equamente suddivisa tra le parti. Essa sarà assolta in modalità virtuale dall'Università di Pavia, in forza di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, ufficio locale di Pavia, n. 1 del 22.11.2001. Il Comune e la Soprintendenza provvederanno pertanto a rimborsare all'Università di Pavia la quota di rispettiva spettanza dell'imposta, pari a 1/3 ciascuno dell'importo complessivo, sulla base dell'avviso di pagamento che sarà fornito dal Cisric successivamente alla stipula del presente accordo.

### Articolo 17 – Clausola finale

Resta inteso che le parti, per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, dovranno conformarsi al pieno rispetto delle disposizioni del Codice Civile e quanto stabilito da norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Il presente accordo rappresenta la sostanziale volontà delle parti, è stato in ogni sua parte oggetto di trattative e tutte le clausole, singolarmente e nell'insieme, sono state espressamente approvate da ciascuna, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 1341 c.c. in tema di clausole vessatorie.

Pavia, (1)

Centro Interdipartimentale

di Studi e Ricerche per la

Conservazione del

Patrimonio Culturale

dell'Università degli Studi di

Pavia

Il Presidente

Prof.....

Cremona, (1)

Comune di Cremona

Settore Cultura e Turismo

Il Direttore

Dott.ssa .....

Mantova, (1)

Soprintendenza

Archeologia, Belle Arti e

Paesaggio per le Province

di Cremona, Lodi e

Mantova

Il Soprintendente

Dott. ....

[Atto sottoscritto digitalmente – (1) Rispettive date di sottoscrizione digitale]

## ALLEGATO A

### DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA E STRUMENTAZIONE

La collaborazione tra il Museo Archeologico San Lorenzo di Cremona e il Laboratorio Arvedi di Diagnostica non invasiva dell'Università di Pavia (CISRIC) si incentrerà sullo studio analitico di manufatti storici conservati presso il museo e i suoi depositi, sulla base di strategie di studio condivise e finalizzate alla valorizzazione dei manufatti.

Il Laboratorio Arvedi svilupperà dei protocolli di analisi specifici in relazione alla caratterizzazione di: (i) materiali costitutivi dei manufatti (pigmenti, leganti sia organici che inorganici, strati preparatori ecc); (ii) eventuali fasi di degrado e/alterazione dei materiali costitutivi (fasi ossidate, degrado biologico, sali solubili ecc); (iii) materiali di restauri o interventi precedenti (protettivi, stesure non originali ecc).

Le analisi diagnostiche messe a disposizione da parte del Laboratorio Arvedi saranno:

#### 1. Analisi non invasive

- a. Fotografia in luce visibile e in luce ultravioletta ad alta risoluzione;
- a. Stereo microscopia e microscopia ottica portatile;
- b. Radiografia ai raggi X;
- c. Modellizzazione 3D dei manufatti;
- d. Analisi multispettrale (Visibile, Infrarosso e Ultravioletto);
- e. Spettrometria FTIR in riflettanza;
- f. Spettrometria di Fluorescenza ai raggi X.

Analisi invasive (previa autorizzazione della Soprintendenza)

- a. Preparazione di sezioni lucide da prelievi effettuati sui manufatti;

a. Analisi delle sezioni lucide in microscopia ottica in luce visibile e ultravioletta;

b. Analisi delle sezioni lucide in Microscopia Elettronica a Scansione con sonda EDX.

Sulla base delle esigenze del Museo, in accordo con esso, previa autorizzazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova, e del Laboratorio Arvedi, le procedure di studio e caratterizzazione potranno avvalersi di analisi diagnostiche specifiche in collaborazione con altri gruppi di ricerca italiani e/o internazionali, sulla base di accordi già stipulati con l'Università di Pavia.

## ALLEGATO B

### SEDI, PERSONALE, STRUTTURE E ATTREZZATURE

#### CISRiC – UNIVERSITÀ DI PAVIA

- Laboratorio Arvedi di Diagnostica non Invasiva, via Bell'Aspa 3, 26100 Cremona

##### *Attrezzature*

Fotografia in luce visibile e in luce ultravioletta ad alta risoluzione; Stereo  
microscopia e microscopia ottica portatile; Radiografia ai raggi X; Laser scanner  
3D; Analisi multispettrale (Visibile, Infrarosso e Ultravioletto); Spettrometria FTIR  
in riflettanza; Spettrometria di Fluorescenza ai raggi X.

##### *Personale*

....., Professore Associato, Dipartimento di Musicologia e dei Beni Culturali, SSD

Chimica dell'ambiente e dei beni culturali;

....., Ricercatore a tempo determinato RTDA, Dipartimento di Musicologia e dei Beni

Culturali, SSD Chimica dell'ambiente e dei beni culturali;

....., Tecnico Amministrativo laureato tipo D, Dipartimento di Musicologia e dei Beni

Culturali;

....., Assegnista post-doc, CISRiC, SSD Chimica dell'ambiente e dei beni culturali;

....., collaboratore a contratto, CISRiC;

- Laboratorio Arvedi di diagnostica e conservazione di supporti lignei, manufatti

policromi e strumenti musicali, Dipartimento di Scienze della Terra e

dell'Ambiente, Via Ferrata 1, 27100 Pavia

##### *Attrezzature*

Microscopio a scansione elettronica equipaggiato con EDS, WDS ed EBSD;

Stereomicroscopio con fotocamera digitale; Microscopio UV con fotocamera

digitale; Microscopio FT-IR;

*Personale*

...., Professore Ordinario, Dipartimento di Chimica, SSD Chimica generale e inorganica;

....., Borsista di Ricerca, Dipartimento di Chimica, SSD Chimica Fisica;

....., Borsista di Ricerca, Dipartimento di Chimica, SSD Chimica generale e inorganica;

**COMUNE DI CREMONA**

- Museo Archeologico e relativi locali di deposito, Via San Lorenzo 4, Cremona

*Attrezzature*

Contenitori per esposizione e conservazione; PC, stampante, macchina fotografica, visori Oculus, tavolo multimediale.

*Personale*

...., Conservatrice Museo Archeologico, P.O. Servizio programmazione attività museale;

...., Istruttore direttivo Settore Cultura e Musei.

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE**

**PROVINCE DI CREMONA, LODI E MANTOVA**

- Laboratorio di restauro della Soprintendenza e locali di deposito, Palazzo Ducale, piazzetta S. Barbara, Mantova

*Attrezzature*

Prodotti e strumenti per eventuali interventi in emergenza di pulitura e conservazione dei manufatti; PC, stampante, contenitori per conservazione dei reperti.

*Personale*

...., *funzionario restauratore* con incarico su tutti i territori di competenza della

SABAP-MN;

....., *funzionario archeologo* con incarico sulla tutela archeologica della provincia di

Cremona.